



IL COLLABORATORE DI STUDIO

Mensile operativo dedicato alla crescita
delle Risorse dello Studio Professionale

In evidenza questo mese:

- L'intelligenza artificiale generativa: la rivoluzione negli studi professionali è avviata
- I controlli per accedere al concordato preventivo biennale



OTTOBRE 2024

INDICE

Focus Intelligenza Artificiale per i Collaboratori dello Studio

L'intelligenza artificiale generativa: la rivoluzione negli studi professionali è avviata..... 03
a cura di Mario Alberto Catarozzo

Soluzioni di Pratica Fiscale

I controlli per accedere al concordato preventivo biennale 06
a cura di Stefano Rossetti

Il nuovo ravvedimento operoso per le violazioni dal 1° settembre 2024 09
a cura di Federico Dal Bosco

I contratti di locazione delle strutture ricettive e i nuovi adempimenti per le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere..... 14
a cura di Luca Malaman

La compensazione delle imposte alla luce della riforma delle sanzioni tributarie 22
a cura di Gerardo Sarcina

Primi Passi per la Lettura e la Redazione del Bilancio di Esercizio

Il finanziamento soci nelle Srl..... 27
a cura di Vincenzo Verrusio

Schede Operative di Sintesi

Il contratto di franchising 36
a cura di Federico Dal Bosco

Strumenti Operativi di Lavoro

Il contratto di locazione abitativa di natura transitoria..... 41
a cura di Laura Gaburro

La bilateralità nel welfare professionale: un sistema di supporto e opportunità per gli studi professionali 47
a cura di Fondoprofessioni

L'intelligenza artificiale generativa: la rivoluzione negli studi professionali è avviata



A cura di **Mario Alberto Catarozzo**

Lo sappiamo, perché se ne parla da più di un anno: il mondo del lavoro sta cambiando a una velocità sorprendente. L'automazione, la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale stanno ridefinendo i processi aziendali e le professioni e gli studi professionali non fanno eccezione. In questo contesto in continua evoluzione, l'Intelligenza Artificiale Generativa (IA Generativa) si presenta come una forza dirompente, destinata a trasformare il modo in cui i collaboratori di studio svolgono il loro lavoro.

Ma di cosa si tratta esattamente? Come può l'IA Generativa essere integrata nelle attività quotidiane di uno studio? Quali sono le opportunità, le sfide e i limiti di questa nuova tecnologia? In questo articolo, cercheremo di dare le risposte a queste domande.

IA GENERATIVA: UN CAMBIO DI PARADIGMA

L'IA Generativa rappresenta un salto di qualità nel campo dell'intelligenza artificiale. Non si limita a elaborare dati o a eseguire compiti predefiniti, ma **è in grado di creare contenuti originali, come testi, immagini, codice e persino musica**. Questa capacità innovativa si basa su modelli di apprendimento automatico (*machine learning*) che vengono addestrati su enormi quantità di dati, consentendo all'IA di generare output che simulano la creatività umana. Un esempio lampante di IA Generativa è ChatGPT, un modello linguistico sviluppato da OpenAI. ChatGPT può rispondere a domande complesse, tradurre lingue, scrivere diversi tipi di contenuti creativi e persino generare codici. La sua capacità di interagire in modo conversazionale e di fornire risposte pertinenti e informative lo rende uno strumento versatile con un potenziale enorme in diversi ambiti, incluso quello degli studi professionali.

L'IA GENERATIVA AL SERVIZIO DEI COLLABORATORI DI STUDIO

Per i collaboratori di studio, l'IA Generativa può diventare un alleato prezioso, in grado di automatizzare compiti ripetitivi, semplificare processi complessi e **liberare tempo prezioso da dedicare ad attività a maggior valore aggiunto**. Vediamo alcuni esempi concreti di come l'IA Generativa può essere integrata nel flusso di lavoro di uno studio professionale:

- **redazione di documenti:** l'IA può generare bozze di contratti, lettere, relazioni e altri documenti, partendo da informazioni specifiche fornite dal collaboratore. Questo non solo consente di risparmiare tempo, ma garantisce anche una maggiore accuratezza e coerenza nella produzione di documenti legali e amministrativi.
- **analisi e sintesi di informazioni:** l'IA può analizzare grandi quantità di dati, come bilanci, dichiarazioni fiscali e documenti contabili, estraendo informazioni chiave e presentandole in modo sintetico e facilmente

comprensibile. Questo permette ai collaboratori di avere una visione d'insieme immediata e di individuare eventuali anomalie o criticità.

- **ricerca e analisi normativa:** l'IA può essere utilizzata per effettuare ricerche normative mirate, individuando leggi, regolamenti e giurisprudenza rilevanti per un caso specifico. Questo strumento può semplificare notevolmente il lavoro di ricerca, nel quale il collaboratore può fungere da primo supporto al Professionista.
- **comunicazione con i clienti:** l'IA può essere integrata in chatbot o assistenti virtuali per fornire risposte immediate alle domande più frequenti dei clienti, gestire appuntamenti e fornire informazioni di base sui servizi offerti dallo studio. Questo libera i collaboratori da attività di routine, consentendo loro di dedicare più tempo alla consulenza personalizzata e al rapporto con i clienti.

CASI D'USO CONCRETI DELL'IA GENERATIVA IN STUDIO

Per rendere ancora più chiaro il potenziale dell'IA Generativa, vediamo alcuni casi d'uso specifici per diverse aree di attività di uno studio professionale:

- **CONTABILITÀ:** l'IA può automatizzare la registrazione delle fatture, la riconciliazione bancaria e la generazione di report finanziari, riducendo il rischio di errori e liberando tempo per l'analisi e l'interpretazione dei dati contabili.
- **FISCALE:** l'IA può supportare la compilazione delle dichiarazioni fiscali, l'analisi della normativa tributaria e la pianificazione fiscale, consentendo ai collaboratori di gestire in modo efficiente gli adempimenti fiscali dei clienti.
- **LEGALE:** l'IA può essere utilizzata per la ricerca giurisprudenziale, la redazione di atti e pareri legali, la gestione dei documenti e la due diligence, migliorando l'accuratezza e la velocità delle attività legali.
- **AMMINISTRAZIONE:** l'IA può automatizzare la gestione delle email, la pianificazione degli appuntamenti, la gestione dei contatti e altre attività amministrative, consentendo ai collaboratori di concentrarsi su compiti più strategici.

VANTAGGI E SFIDE DELL'IA GENERATIVA

L'adozione dell'IA Generativa negli studi professionali comporta numerosi vantaggi, tra cui:

- **aumento dell'efficienza e della produttività:** l'automazione dei compiti ripetitivi consente ai collaboratori di svolgere il loro lavoro in modo più rapido e preciso, liberando tempo per attività a maggior valore aggiunto;
- **riduzione degli errori:** l'IA può elaborare grandi quantità di dati senza commettere errori, garantendo una maggiore accuratezza nella gestione delle informazioni e nella produzione di documenti;
- **miglioramento della qualità del servizio:** l'IA può fornire risposte rapide e accurate alle domande dei clienti, migliorando la loro soddisfazione e fidelizzazione;
- **maggiore flessibilità e adattabilità:** l'IA può essere adattata alle esigenze specifiche dello studio, consentendo di personalizzare i processi e di rispondere in modo efficace alle sfide del mercato.

Tuttavia, l'introduzione dell'IA Generativa negli studi professionali presenta anche alcune sfide:

- **privacy e sicurezza dei dati:** è fondamentale garantire la protezione dei dati sensibili dei clienti, adottando misure di sicurezza adeguate e utilizzando strumenti IA conformi alle normative sulla privacy.
- **formazione e aggiornamento professionale:** i collaboratori di studio devono essere adeguatamente formati sull'utilizzo degli strumenti di IA Generativa, per poterne sfruttare appieno le potenzialità e comprenderne i limiti.
- **etica e responsabilità:** l'utilizzo dell'IA solleva questioni etiche importanti, come la responsabilità decisionale, la trasparenza e l'impatto sul lavoro umano. È fondamentale affrontare queste questioni con attenzione e promuovere un utilizzo responsabile dell'IA.

IL FUTURO DEL LAVORO NEGLI STUDI PROFESSIONALI

L'IA Generativa non è una minaccia per i collaboratori di studio, ma un'opportunità per evolvere e migliorare il proprio lavoro. L'IA non sostituirà l'uomo, ma lo affiancherà, consentendogli di concentrarsi su attività che richiedono creatività, intuizione e intelligenza emotiva.

Il futuro del lavoro negli studi professionali sarà caratterizzato da una maggiore collaborazione tra uomo e macchina, in cui l'IA fornirà supporto e assistenza ai collaboratori, consentendo loro di esprimere al meglio le proprie competenze e di offrire servizi di alta qualità ai clienti.

L'IA Generativa è una realtà in continua evoluzione, che offre **enormi opportunità agli studi professionali. Per cogliere appieno i benefici di questa nuova tecnologia, è fondamentale adottare un approccio proattivo, investendo nella formazione, sperimentando nuove soluzioni e affrontando le sfide con consapevolezza e responsabilità.**

Il futuro del lavoro negli studi professionali sarà determinato dalla capacità di integrare l'IA Generativa nei processi aziendali, trasformando le sfide in opportunità e creando un ambiente di lavoro più efficiente, innovativo e soddisfacente per tutti.

I controlli per accedere al concordato preventivo biennale



A cura di **Stefano Rossetti**

In queste settimane i contribuenti (e i relativi studi professionali) sono alle prese con i calcoli di convenienza relativi all'adesione al concordato preventivo biennale.

Prima di procedere con tali calcoli, però, è necessario verificare che il contribuente, soggetto ISA o forfetario, posseda i requisiti di accesso al regime e non integri le cause di esclusione.

Per facilitare queste verifiche, di seguito si riporta una check list dei controlli che devono essere eseguiti da parte dei collaboratori di studio.

SOGGETTI ISA

REQUISITI DI ACCESSO

| Controllo | Controllo eseguito SI/NO |
|---|--------------------------|
| Il contribuente deve applicare gli ISA in relazione al periodo d'imposta 2023 (i soggetti multiattività applicano gli ISA solo ai fini statistici, pertanto non possono accedere al regime). | |
| Il contribuente deve avere una posizione debitoria (fiscale e contributiva) inferiore a 5.000 euro (imposte/contributi, sanzioni e interessi) alla data di accettazione della proposta concordataria (i debiti da considerare sono quelli definitivi al 31 dicembre 2023, ovvero derivanti da atti non più impugnabili o da sentenze passate in giudicato a tale data). | |

CAUSE DI ESCLUSIONE

| Controllo | Controllo eseguito SI/NO |
|---|--------------------------|
| Il contribuente deve aver presentato in relazione ai periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023 la dichiarazione fiscale (se obbligato). | |
| Il contribuente non deve aver riportato condanne definitive per: <ul style="list-style-type: none"> • uno dei reati tributari ex D.Lgs n. 74/2000; • il reato di false comunicazioni sociali ex art. 2621 del codice civile; • il reato di riciclaggio (art. 648-bis del codice penale); • il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter1 del codice penale); • il reato di utilizzo di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter del codice penale). I reati devono essere stati commessi nel 2021, 2022 e 2023. Il patteggiamento è assimilato alla condanna se prevede una pena detentiva superiore ai 2 anni. | |
| Con riferimento al periodo d'imposta 2023 il contribuente non deve aver conseguito nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni. | |
| Il contribuente non deve aver aderito al regime forfetario nel 2024. | |
| Il contribuente nel 2024 non deve aver partecipato a operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di azienda. | |
| Le società trasparenti (e soggetti assimilati ai sensi dell'articolo 5 del TUIR) e le associazioni professionali non devono essere state interessata da modifiche della compagine sociale nel 2024. Una differente ripartizione delle quote all'interno della compagine sociale non rileva. | |

CAUSE DI CESSAZIONE VERIFICATE SI ENTRO LA DATA DI INVIO DELLA DICHIARAZIONE FISCALE

| Controllo | Controllo eseguito SI/NO |
|--|--------------------------|
| Il contribuente, nel 2024, non deve aver modificato l'attività esercitata nel 2022 e nel 2023. Se la nuova attività ricade nel medesimo ISA, la variazione non rileva. | |
| Il contribuente che nel 2024 cessa l'attività non può aderire al concordato. | |

SOGGETTI FORFETARI

REQUISITI DI ACCESSO

| Controllo | Controllo eseguito SI/NO |
|---|--------------------------|
| Il contribuente deve applicare il regime forfetario in relazione al periodo d'imposta 2023. | |

CAUSE DI ESCLUSIONE

| Controllo | Controllo eseguito SI/NO |
|--|--------------------------|
| Il contribuente non deve aver iniziato l'attività nel 2023. | |
| Il contribuente deve avere una posizione debitoria (fiscale e contributiva) inferiore a 5.000 euro (imposte/contributi, sanzioni e interessi) alla data di accettazione della proposta concordataria (i debiti da considerare sono quelli definitivi al 31 dicembre 2023, ovvero derivanti da atti non più impugnabili o da sentenze passate in giudicato a tale data). | |
| Il contribuente deve aver presentato in relazione ai periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023 la dichiarazione fiscale (se obbligato). | |
| Il contribuente non deve aver riportato condanne definitive per: <ul style="list-style-type: none"> • uno dei reati tributari ex D.Lgs n. 74/2000; • il reato di false comunicazioni sociali ex art. 2621 del codice civile; • il reato di riciclaggio (art. 648-<i>bis</i> del codice penale); • il reato di autoriciclaggio (art. 648-<i>ter</i>1 del codice penale); • il reato di utilizzo di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-<i>ter</i> del codice penale). I reati devono essere stati commessi nel 2021, 2022 e 2023. Il patteggiamento è assimilato alla condanna se prevede una pena detentiva superiore ai 2 anni. | |
| Il contribuente forfetario che nel 2023 ha superato il limite di 85.000 euro di incassi non può aderire al concordato preventivo. | |

CAUSE DI CESSAZIONE VERIFICATE SI ENTRO LA DATA DI INVIO DELLA DICHIARAZIONE FISCALE

| Controllo | Controllo eseguito SI/NO |
|---|--------------------------|
| Il contribuente, nel 2024, non deve aver modificato l'attività esercitata nel 2022 e nel 2023. Se alla nuova attività si applica lo stesso coefficiente di redditività, la modifica non rileva. | |
| Il contribuente che nel 2024 cessa l'attività non può aderire al concordato. | |
| Il contribuente che nel 2024, prima dell'invio della dichiarazione fiscale, ha superato il limite di 150.000 euro di ricavi e compensi incassati non può aderire al concordato. | |

Il nuovo ravvedimento operoso per le violazioni dal 1° settembre 2024



A cura di Federico Dal Bosco

Il recente Decreto Legislativo n. 87 del 14 giugno 2024, nell'ambito della legge delega per la riforma fiscale, è intervenuto in tema di:

- rimodulazione delle sanzioni;
- connesse modifiche delle sanzioni in caso di applicazione del ravvedimento operoso;
- introduzione di nuove ipotesi e cumulo giuridico per il ravvedimento operoso.

Importante sottolineare che questo set di novità ha vigore a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, e non anche per eventuali infrazioni commesse prima di tale data.

Approfondiamo di seguito la portata di queste novità con specifico riferimento al tema del ravvedimento operoso.

IN COSA CONSISTE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il ravvedimento operoso è uno strumento molto utile, per la totalità dei contribuenti, per poter sanare violazioni di natura sia **formale**, che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, sia **sostanziale**, che incidono sulla determinazione e sul pagamento dei tributi, beneficiando di una rilevante riduzione della sanzioni.

Il contribuente che opta per il ravvedimento operoso provvede quindi a versare:

- l'imposta originariamente non versata a scadenza,
- maggiorata degli interessi legali, con maturazione giorno per giorno (dal 1° gennaio 2024 il tasso è pari al 2,5%, mentre per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2023 ammontava al 5%)
- e come detto la sanzione ridotta, variabile a seconda della violazione originaria e dei termini entro cui avviene la regolarizzazione.

Il tema centrale del ravvedimento è quindi il beneficio consistente nella riduzione della sanzione, che viene rimodulata in ragione della tempistica con la quale si pone in essere il versamento originario.

La Legge di Stabilità del 2015 ha poi eliminato una serie di preclusioni che limitavano in alcune situazioni l'applicazione del ravvedimento: ad esempio era necessario che la violazione non fosse già stata constatata e notificata, non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche e non fossero iniziate altre attività di accertamento (quali notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all'autore.

Nell'ambito dei tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, il ravvedimento è ora inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, incluse le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.

SITUAZIONE SINO AL 31 AGOSTO 2024

Prima di esaminare la portata delle novità legislative intervenute, è utile riepilogare quello che è il quadro attualmente in essere, in tema di sanzioni tributarie, per le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024.

In particolare, la relativa disciplina prevede:

- la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato;
- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la riduzione della sanzione alla metà (dunque, 15%);
- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni (il cosiddetto "ravvedimento sprint"), l'ulteriore riduzione della sanzione del 15% a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (dunque, 1% per ogni giorno di ritardo sino al quattordicesimo giorno).

Più precisamente, il quadro riepilogativo è questo:

| RAVVEDIMENTO OPEROSO PER VIOLAZIONI SINO AL 31 AGOSTO 2024 | |
|---|--|
| RIDUZIONE SANZIONE | TERMINE PER IL VERSAMENTO |
| 1/10 del minimo ma con rapporto all'effettivo numero di giorni di ritardo (<i>cd Ravvedimento sprint</i>) | Tra il 1° e il 14° giorno successivo alla data di scadenza, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto |
| 1/10 del minimo | Dal 15° al 30° giorno successivo alla data di scadenza, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto |
| 1/10 del minimo | di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni |
| 1/9 del minimo | se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore |
| 1/8 del minimo | se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore |
| 1/7 del minimo | se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore |
| 1/6 del minimo | se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore |
| 1/5 del minimo | se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), ad eccezione dei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale |

LE RIDUZIONI DI SANZIONI TRIBUTARIE OPERATE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 87/2024 E COME CAMBIA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER LE VIOLAZIONI COMMESSE DOPO IL 1° SETTEMBRE 2024

Lo scenario sopra descritto cambia relativamente alle violazioni commesse a partire **dal 1° settembre 2024**, con un abbassamento delle sanzioni, in quanto:

- la sanzione amministrativa scende dal 30% al 25% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile
- di conseguenza i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni scontano ora la sanzione ridotta alla metà del 12,5% (invece che del 15%);
- cambia anche il ravvedimento sprint (per versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni): la sanzione da prendere a riferimento per la riduzione a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo è quella del 12,5% (invece che del 15%) e quindi diventa pari al 0,83% per ogni giorno di ritardo sino al quattordicesimo giorno;
- inoltre si riduce anche la sanzione per dichiarazione infedele che scende dal 90% al 70%.

La conseguenza di queste modifiche alle sanzioni dal 30% al 25% comporta inevitabili modifiche anche all'istituto del ravvedimento operoso; inoltre è ora consentita la **riduzione a 1/7 del minimo** anche se la regolarizzazione di errori od omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione, oppure oltre un anno dall'omissione o dall'errore se non sono previste dichiarazioni periodiche.

Ne consegue che il quadro delle sanzioni ridotte con ravvedimento operoso, applicabile per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, è ora questo:

| RAVVEDIMENTO OPEROSO PER VIOLAZIONI DAL 1° SETTEMBRE 2024 | | |
|---|---|--|
| SANZIONE EDITTALE | RIDUZIONE SANZIONE – % DOVUTA | TERMINE PER IL VERSAMENTO |
| 12,5% | 1/10 - 0,0833% per ogni giorno di ritardo | entro i primi 14 giorni |
| 12,5% | 1/10 - 1,25% | dal 15° al 30° giorno |
| 12,5% | 1/9 - 1,3889% | dal 31° al 90° giorno |
| 25% | 1/8 - 3,1250% | dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione (o 1 anno) |
| 25% | 1/7 - 3,5714% | oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (entro i termini dell'accertamento) |

Quando l'irregolarità ha per oggetto versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, si è nell'ambito del cosiddetto "ravvedimento sprint", nella quale la sanzione base, pari al 12,5%, è ridotta a un importo pari a 1/10, ed ulteriormente diminuita a 1/15, quindi nella misura di 0,08% per ogni giorno di ritardo:

| Giorni di ritardo | Sanzione ridotta |
|-------------------|------------------|
| 1 | 0,08% |
| 2 | 0,17% |
| 3 | 0,27% |
| 4 | 0,33% |
| 5 | 0,41% |
| 6 | 0,50% |
| 7 | 0,58% |
| 8 | 0,67% |
| 9 | 0,75% |
| 10 | 0,83% |
| 11 | 0,92% |
| 12 | 1,00% |
| 13 | 1,08% |
| 14 | 1,17% |
| 15 | 1,25% |

Esempio 1

Un contribuente Iva mensile non ha versato l'IVA relativa al mese di agosto, in scadenza il 16 settembre 2024.

A quanto ammonta la sanzione qualora proceda al versamento in data 15 ottobre 2024?

Considerato che si tratta di una violazione commessa dal 1° settembre 2024, la sanzione applicabile è ora del 25%. Essendo il versamento effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 25% è ridotta alla metà (12,5%), e tramite ravvedimento operoso sarà ulteriormente ridotta a 1/9, quindi al 1,3889%.

Esempio 2

Un contribuente non ha versato la ritenuta d'acconto sulla fattura di un fornitore professionista relativa al mese di agosto, in scadenza il 16 settembre 2024.

A quanto ammonta la sanzione qualora provveda alla regolarizzazione in tempi molto rapidi, come ad esempio in data 20 settembre?

Considerato che si tratta di una violazione commessa dal 1° settembre 2024, la sanzione applicabile è ora del 25%, che si riduce a 1,25% (ossia 1/10 della metà di 25%), essendo sanata entro 90 giorni.

Dal momento che il versamento viene effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza, è possibile beneficiare del ravvedimento sprint, pari alla sanzione, ulteriormente ridotta in relazione a 4 giorni di ritardo, del 0,33%.

L'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, istitutivo del ravvedimento operoso, viene rivisto ed aggiornato come segue:

- è consentita la riduzione a **1/6 del minimo** se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto (ossia il nuovo documento utilizzato dall'Agenzia delle Entrate per comunicare al contribuente le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti, nonché i motivi che hanno portato a tali determinazioni), nella fase di contraddittorio obbligatorio prevista dallo Statuto del contribuente, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;
- alla lettera b-*quater*), la riduzione della sanzione a **1/5 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale di constatazione e, comunque, la regolarizzazione deve avvenire prima della comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo;
- si introduce una nuova situazione di ravvedimento operoso, alla lettera b-*quinquies*, che prevede la riduzione a **1/4 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione

o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo relativo alla violazione constatata con verbale, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;

- Viene stabilito, confermando un implicito orientamento in tal senso, che è inibita **la regolarizzazione della dichiarazione omessa, eccetto quella presentata con ritardo non superiore a 90 giorni** (comma 2-ter).

Da ultimo, a margine di quanto sopra descritto in tema del ravvedimento operoso, si segnala poi:

- il nuovo comma 2-bis in base al quale se la sanzione è calcolata con le regole sul concorso di violazioni e continuazione la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. Si prevede la possibilità di calcolare la sanzione unica, su cui applicare la percentuale di riduzione, anche mediante l'utilizzo di procedure telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi oppure di dichiarazione Iva, non è più prevista la sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute ma è ora pari al 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro.

I contratti di locazione delle strutture ricettive e i nuovi adempimenti per le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere



A cura di Luca Malaman

Il decreto “Anticipi” (D.L. n. 145/2023) ha introdotto l’obbligo del CIN e le relative sanzioni. Il Ministero del Turismo ha il compito di assegnare il Codice Identificativo Nazionale sia alle unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere. Le disposizioni in materia di CIN saranno operative dal 2 novembre 2024.

Gli immobili abitativi possono essere adibiti a strutture extra-ricettive, tramite “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.

La disciplina delle locazioni brevi è riservata ai contratti stipulati al di fuori dell’esercizio delle imprese: la L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha introdotto una presunzione di imprenditorialità nel caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta.

MODALITÀ DI TASSAZIONE

1) Tassazione in capo al proprietario

Nel caso in cui sia il proprietario dell’immobile a concedere in locazione, il reddito da locazione deve essere riportato all’interno del quadro RB del modello Redditi, fra i “redditi fondiari”. Le spese sostenute non potranno essere portate direttamente in deduzione.

| QUADRO RB | | Rendita catastale non rivalutata | Utilizzo | Possesso percentuale | Codice canone | Canone di locazione | Casi particolari | Continuazione (*) | Codice Comune | Cedolare secca | Casi part. IMU | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----|----|
| REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| RB1 | | ,00 | | | | ,00 | | | | | | | |
| REDDITI IMPONIBILI 13 | | Tassazione ordinaria | Cedolare secca 21% | Cedolare secca 10% | REDDITI NON IMPONIBILI 16 | Abitazione principale soggetta a IMU | Immobili non locati | Abitazione principale non soggetta a IMU | Altri dati 19 | | | | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | |

2) Tassazione in capo al sublocatario

Nel caso in cui il proprietario dell'immobile stipuli un contratto di comodato o di locazione, e successivamente il comodatario o il locatario concedano l'immobile in sublocazione oppure in locazione turistica, il canone di locazione percepito dal comodatario o dal sublocatario verrà tassato come reddito diverso e andrà pertanto indicato nel quadro RL. Anche in questo caso è possibile optare per la cedolare secca.

Il proprietario dell'immobile, invece, indicherà nel quadro RB la sola rendita catastale dell'immobile concesso in comodato o in sublocazione.

| | | | | | |
|--|----------------|---|-----|------------------------------|-----|
| RL10 Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili | Cedolare secca | 1 | ,00 | 2 | ,00 |
| | | 3 | | 4 | ,00 |
| | | | | 5 | ,00 |
| | | | | Totale Cedolare secca | 6 |

A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data è possibile applicare la cedolare secca sulle locazioni abitative.

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l'innalzamento al 26% dell'aliquota della cedolare secca, in caso di opzione sulle locazioni brevi, a partire dal 01/01/2024, mentre l'aliquota resta pari al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

| n. Appartamenti | Aliquota cedolare secca |
|-----------------|---------------------------|
| 1 | 21% |
| Da 2 a 4 | 21% sul primo – 26% altri |
| Piu' di 4 | Attività impresa |

RITENUTA INTERMEDIARI

In alcuni casi, tra locatore e locatario è presente la figura dell'intermediario, al fine di concludere un contratto di locazione breve:

- Se l'intermediario non interviene nella riscossione dei canoni di locazione breve, il canone di locazione passa direttamente dall'ospite al locatore (senza intervento dell'intermediario che non incassa per conto del locatore). L'intermediario è chiamato, entro il 30 giugno dell'anno successivo a comunicare i dati di tutti i contratti di locazione conclusi per il suo tramite all'Agenzia delle Entrate.
- Se l'intermediario che interviene nella riscossione dei canoni di locazione breve incassa i relativi canoni/corrispettivi o, comunque, interviene nel pagamento, è tenuto ad operare una ritenuta all'atto del loro versamento al locatore, la cui aliquota rimane invariata al 21%.

In presenza di applicazione della nuova aliquota base del 26%, la ritenuta sopracitata si considera operata a titolo di acconto qualora venga esercitata l'opzione per la cedolare secca, ma anche ove siano destinati alla locazione breve più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta (occorre integrare la differenza del 5% di imposta sostitutiva in sede di dichiarazione).

| N° immobili locati | Cedolare secca | Ritenuta operata |
|--------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 21% | A titolo d'imposta |
| Da 2 a 4 | 26% | A titolo d'acconto |
| Piu' di 4 | Attività impresa | |

In questo caso l'intermediario è tenuto a rilasciare una Certificazione Unica al soggetto titolare del reddito. Tale certificazione è indispensabile per la dichiarazione dei redditi da locazione breve.

LE NOVITÀ DEL DECRETO “ANTICIPI”: NUOVI OBBLIGHI PER LOCAZIONI BREVI E TURISTICHE

In sede di conversione in legge del D.L. n. 145/2023 (decreto “Anticipi”), sono stati inseriti nuovi obblighi:

- codice identificativo nazionale (CIN);
- obblighi attinenti ai requisiti di sicurezza degli impianti;
- scia.

CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN)

Modalità di richiesta

Il CIN viene assegnato attraverso una procedura automatizzata, su istanza del locatore o titolare della struttura ricettiva.

La domanda va presentata sul portale BDSR (Banca nazionale delle strutture ricettive), corredata da una dichiarazione sostitutiva che attesti:

- i dati catastali dell'unità locale o struttura;
- la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti, nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale.

Il CIN deve essere esposto all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura ricettiva, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici e deve essere indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

L'obbligo di indicare il CIN grava anche sui soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e sui soggetti che gestiscono portali telematici.

La Banca dati nazionale attualmente è abilitata esclusivamente alla interoperabilità con le banche dati regionali e con quelle delle Province Autonome.

Sarà possibile ottenere il CIN solamente se la struttura è già caricata sulla banca dati regionale.

La banca dati nazionale non procede in via autonoma ad assegnare in CIN, ma richiede che prima l'interessato ottenga il codice regionale (CIR) e solo dopo verrà assegnato il CIN.

Sanzioni

Il soggetto titolare di strutture ricettive o extralberghiere o colui che conceda in locazione un'unità immobiliare o porzione di essa priva di CIN, si espone ad una sanzione pecuniaria che va da euro 800 a euro 8.000 in relazione alle dimensioni della struttura o immobile.

Tali sanzioni non si applicano se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

La mancata esposizione e indicazione del CIN comporta una sanzione da euro 500 a euro 5.000 in relazione alle dimensioni della struttura o immobile, e l'immediata rimozione dell'annuncio pubblicato.

Procedura richiesta CIN

Per richiedere il CIN è necessario accedere al portale Bdsr tramite il link <https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/>

Governo Italiano

MINISTERO DEL TURISMO
REPUBBLICA ITALIANA

Homepage FAQ Manuali d'uso Assistenza

BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE
VERSIONE SPERIMENTALE

CIN
(CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE)

La Banca Dati Strutture Ricettive adottata in accordo con le Regioni e con le Province Autonome di Trento e Bolzano, introduce parametri omogenei su base nazionale, con l'effetto di semplificare l'attività degli operatori, tutelare i turisti, agevolare la collaborazione tra istituzioni e imprese e tra il Ministero e le autonomie locali.

Ad ogni struttura ricettiva viene associato un CIN (Codice Identificativo Nazionale).

OTTIENI CIN

Sei il titolare/gestore/delegato di una struttura ricettiva e vuoi ottenere il CIN?

RICERCA CIN

Sei un cittadino e vuoi verificare l'esistenza di un CIN per una struttura ricettiva?

AREA REGIONI/P.A./ COMUNI

Tale area consente alle Regioni/Province Autonome e ai Comuni di verificare i dati delle strutture presenti sul proprio territorio.

Per accedere è necessario utilizzare Spid o CIE associato al titolare delle strutture ricettive già in possesso del CIR:

Governo Italiano

MINISTERO DEL TURISMO
REPUBBLICA ITALIANA

Homepage FAQ Manuali d'uso Assistenza

BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE
VERSIONE SPERIMENTALE

OTTIENI CIN
(CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE)

I soli titolari / gestori / delegati stranieri sprovvisti di un documento di identità italiano in corso di validità possono accedere tramite apposite credenziali fornite dal Ministero del Turismo, previa registrazione.

Accedi con SPID o CIE Credenziali - Utenti Stranieri

Sei un titolare / gestore / delegato di una struttura ricettiva e vuoi ottenere il CIN?
Accedi alla BDSR tramite SPID o CIE.

Accedi

Una volta effettuata l'autenticazione, è necessario inserire il codice CIR associato alla struttura di cui si intende richiedere il CIN:

Home

LE MIE STRUTTURE

DI SEGUITO L'ELENCO DELLE STRUTTURE ASSOCIATE AL TUO CODICE FISCALE

Filtra Strutture

CIR O IDENTIFICATIVO UNICO REGIONALE

Cin presente

[Cerca](#)

Compariranno quindi i dati relativi alla struttura cercata:

CIN: ██████████

CIR O IDENTIFICATIVO UNICO REGIONALE: ██████████

DENOMINAZIONE STRUTTURA: ██████████


INDIRIZZO: ██████████

COMUNE: Alghero


REGIONE: Sardegna

PROVINCIA: Sassari

STATUS: attiva

 [DETTAGLIO SCHEDA](#)

Cliccando su "dettaglio scheda" si apre una schermata con i dati relativi alla struttura, nella quale sarà possibile integrare i dati eventualmente mancanti perché non in possesso della Regione.



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

[Homepage](#)
[FAQ](#)
[Manuali d'uso](#)
[Assistenza](#)

[BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE](#)
VERSIONE SPERIMENTALE

Home

DETTAGLIO STRUTTURA

DI SEGUITO IL DETTAGLIO DELLA STRUTTURA ASSOCIATA AL TUO CODICE FISCALE

I campi già compilati dalla Regione/P.A. **non sono modificabili.**
 Si prega di integrare i dati mancanti.

Se i dati non risultano corretti clicca sul pulsante **"Segnala dato errato"** e compila i campi non corretti.
 Invieremo una segnalazione alla tua Regione/P.A. per procedere all'aggiornamento dei dati

DATI STRUTTURA

È necessario poi autodichiarare di aver ottemperato agli obblighi normativi che richiedono estintori e rilevatore di monossido di carbonio nelle unità abitative.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, il soggetto sotto la propria responsabilità,

Dichiara Ai sensi del comma 7, art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191 e nel rispetto dei termini di cui al comma 15 del medesimo articolo

1. Che l'unità immobiliare oggetto di locazione è dotata di estintori portatili a norma di legge ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia degli estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I del decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.

SÌ NON APPLICABILE

Selezionare **SÌ** nel caso di locazioni brevi o per finalità turistiche, condotte in forma non imprenditoriale, con sola fornitura di servizi strettamente connessi all'utilizzo dell'immobile (ad. es., fornitura di biancheria e pulizia locali), senza fornitura di servizi aggiuntivi. Selezionare **NON APPLICABILE** negli altri casi.

2. Che l'unità immobiliare oggetto di locazione è dotata di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti

SÌ NON APPLICABILE

Selezionare **SÌ** nel caso di locazioni brevi o per finalità turistiche, condotte in forma non imprenditoriale, con sola fornitura di servizi strettamente connessi all'utilizzo dell'immobile (ad. es., fornitura di biancheria e pulizia locali), senza fornitura di servizi aggiuntivi e dotate di impianto a gas. Selezionare **NON APPLICABILE** per attività ricettive di altro tipo, oppure nel caso di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.

Trattamento dei dati personali

Ho preso visione dell'informativa sul [trattamento dei dati personali](#)

Dopo aver accettato l'informativa privacy, si potrà formalmente chiedere il CIN cliccando sull'apposito collegamento a fondo pagina. A quel punto la struttura sarà inserita nella banca dati nazionale e il titolare della struttura riceverà una mail con i dati relativi al CIN, che comparirà in automatico tra i dati della struttura.


Governo Italiano

MINISTERO DEL TURISMO
REPUBBLICA ITALIANA

Homepage FAQ Manuali d'uso Assistenza

BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE
VERSIONE SPERIMENTALE

Home



Struttura inserita correttamente

Riceverai una mail con i dettagli relativi al tuo CIN.

[Torna all'elenco strutture](#)

Visualizza il dettaglio della struttura su cui vuoi operare

CIN: [REDACTED]
 CIR O IDENTIFICATIVO UNICO REGIONALE: [REDACTED]
 DENOMINAZIONE STRUTTURA: [REDACTED]
 INDIRIZZO: [REDACTED]
 COMUNE: Alghero
 REGIONE: Sardegna
 PROVINCIA: Sassari
 STATUS: attiva

[Scarica pdf protocollato](#) [Richiedi pdf struttura aggiornato](#)

[DETTAGLIO SCHEDA](#)

« < 1 > »

OBBLIGHI ATTINENTI AI REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

Dal 2 Novembre 2024 entreranno in vigore anche gli obblighi previsti dal decreto "Anticipi" con riferimento alla sicurezza degli impianti, relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a locazione breve.

Vi sono obblighi destinati esclusivamente alle unità gestite in forma imprenditoriale, che devono essere dotate dei requisiti di sicurezza degli impianti come prescritti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Altri obblighi, invece, devono essere applicati a prescindere dalla forma della gestione, e consistono nella dotazione di tutte le unità immobiliari di:

- dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio, funzionanti;
- estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, uno ogni 200 metri quadri di pavimento, o frazione, con un minimo di estintore per piano.

Sanzioni

Dal 2 novembre 2024 la concessione in locazione di unità immobiliari ad usa abitativo per finalità turistiche o in locazione breve, prive dei suddetti requisiti, sarà soggetta alle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale se si tratta degli obblighi di sicurezza degli impianti previsti per chi svolge attività in forma imprenditoriale.

La violazione dell'obbligo di introdurre dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti e di estintori portatili sarà punita con una sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000.

La sussistenza dei requisiti di sicurezza costituisce condizione necessaria per ottenere il CIN.

SCIA

Sempre dal 2 novembre 2024 entrerà in vigore l'obbligo, introdotto dal decreto "Anticipi", per chiunque eserciti, anche tramite intermediario, attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve in forma imprenditoriale di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Tale obbligo vale, per la persona fisica, anche al superamento del limite dei quattro alloggi, oltre il quale scatta la presunzione di svolgimento di attività imprenditoriale.

L'imprenditore deve autocertificare il possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di tale attività e, una volta presentata la SCIA, può avviare l'impresa senza dover attendere verifiche o controlli preliminari.

Sanzioni

La mancata presentazione della SCIA è punita con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.

La compensazione delle imposte alla luce della riforma delle sanzioni tributarie



A cura di Gerardo Sarcina

La compensazione delle imposte consiste nella possibilità concessa al contribuente di utilizzare alcuni crediti di imposta vantati verso lo “Stato” per saldare imposte a debito anziché ricorrere al pagamento “cash” delle stesse.

LA COMPENSAZIONE VERTICALE

In passato le compensazioni potevano essere solo di tipo “verticale” ossia utilizzando precedenti crediti di imposta per pagare debiti della stessa imposta senza sborsare denaro.

Si pensi a tal proposito ai crediti IVA periodici, che possono essere utilizzati a scomputo totale o parziale per saldare il versamento dovuto per l’IVA periodica a debito di cui al periodo successivo.

In questa circostanza, non è necessario ricorrere all’utilizzo del mod. F24.

Esempio pratico n. 1:

- Anno 2024,
- Liquidazione IVA mese di febbraio 2024: credito risultante di € 3.000,00;
- Liquidazione IVA mese di marzo 2024: debito risultante € 9.000,00;
- Riporto del credito risultante da liquidazione periodica di febbraio in marzo per € 3.000,00 e versamento con F24 dell’IVA periodica di marzo per la differenza: € 9.000,00 - € 3.000,00 = € 6.000,00.
- Versamento IVA in F24: codice tributo 6003, periodo di riferimento 2024 = € 6.000,00

| SEZIONE ERARIO | | codice tributo | rateazione/regione/ prov./mesè rif. | anno di riferimento | importi a debito versati | importi a credito compensati | |
|---|-------------|----------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|
| IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI | | 6003 | | 2024 | 6 0 0 0 0 0 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| codice ufficio | codice atto | | | | | | |
| TOTALE A | | | | | 6 0 0 0,0 0 B | | SALDO (A-B) |
| | | | | | | | 6 0 0 0,0 0 |

La compensazione verticale non presenta particolari limitazioni, sia per quanto riguarda l’entità, sia per quanto riguarda il momento di esecuzione delle stesse, purché non vadano ad essere utilizzate per compensare debiti antecedenti, seppur della stessa natura.

LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

A decorrere dal primo gennaio 1998 è possibile usufruire della c.d. compensazione “orizzontale”, ossia fra tributi diversi, che siano di natura erariale, previdenziale, regionale etc.

In prima battuta è stato possibile effettuare con maggior libertà le compensazioni orizzontali, prestandosi ad abusi che si è cercato di arginare inserendo limitazioni nel sistema normativo come nel caso del “visto di conformità”, con cui si è comunque permesso di effettuare le compensazioni previo inserimento di una “garanzia” ricadente sul professionista abilitato che “attesta” l’esistenza del credito che si va ad utilizzare.

Si pensi al caso di una compensazione in cui è disposta l'utilizzabilità del credito maturato nel periodo d'imposta precedente che è possibile a decorrere dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione che ne cristallizza l'esistenza.

Un'altra casistica si rileva con la limitazione imposta dall'ultima Legge di Bilancio per il 2024 per i soggetti che presentano ruoli erariali maggiori di 100.000,00 euro, che possono usufruire della compensazione a condizione che pongano in essere operazioni finalizzate alla riduzione del debito da ruoli erariali al di sotto di € 100.000,00 e affinché tale situazione possa essere monitorata dal fisco, introducendo l'obbligo di procedere alla compensazione stessa utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica dedicata.

Esempio pratico n. 2

- Pagamento IRES a saldo anno 2023 effettuato (per semplicità espositiva) il 30 giugno 2024;
- Imposta dovuta € 16.000,00;
- Utilizzo credito IVA anno 2023 disponibile per € 7.000,00;
- Operazioni propedeutiche:
 1. Verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione IVA annuale nei termini (entro 30/4) munita di visto di conformità;

| | | |
|--|--|--|
| VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista | Codice fiscale del responsabile del C.A.F. | Codice fiscale del C.A.F. |
| | Codice fiscale del professionista bcd fgh0011m234n | Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997 |

2. Effettuare la compensazione su piattaforma telematica;
3. Compilare il modello F24 seguendo gli appositi riquadri presentando una delega come segue:

| SEZIONE ERARIO | | codice tributo | rateazione/regione/ prov./mesè rit. | anno di riferimento | importi a debito versati | importi a credito compensati | | |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|--------------------|
| IMPOSTE DIRETTE - IVA | | 6099 | | 2023 | | 7 0 0 0 0,0 | | |
| | RITENUTE ALLA FONTE | 2003 | | 2023 | 1 6 0 0 0,0 | | | |
| | ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI | | | | | | | |
| codice ufficio | codice atto | | | | | | | |
| TOTALE A | | | | | 1 6 0 0 0,0 | B | 7 0 0 0,0 | SALDO (A-B) |
| | | | | | | | | 9 0 0 0,0 |

LA NORMATIVA DISPOSTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI CREDITI INESISTENTI O NON SPETTANTI

Fatta questa premessa, l'istituto della compensazione presenta elementi patologici legati al credito utilizzato che può essere, a seconda dei casi, inesistente o non spettante, generando l'applicazione di sanzioni diverse in caso di utilizzo scorretto.

I CREDITI INESISTENTI

In base all'art. 13, c.4 del D.Lgs. n. 471/97, come da ultimo aggiornamento ed in vigore per le irregolarità commesse a decorrere dal 1° settembre 2024 (come esplicito divieto di ricorso al favor rei¹), sono inesistenti:

4. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall' articolo 1, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

G-quater: per "crediti inesistenti" si intendono:

- 1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
- 2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;

In caso di violazione della suddetta norma, si applica la sanzione del 70 % del credito utilizzato che può essere aumentata fino al doppio in caso di rappresentazioni fraudolente mediante artifici.

I CREDITI NON SPETTANTI

4-bis. Nel caso di utilizzo di un credito non spettante, si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione pari al venticinque per cento del credito utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 4-ter.

G-quinquies: per "crediti non spettanti" si intendono:

- 1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
- 2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
- 3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

Si precisa che, in linea di massima si concorda con l'ipotesi formulata, che permette di identificare la casistica dei crediti non spettanti, quando questi sono individuabili attraverso il controllo automatizzato delle dichiarazioni ex art. 36 *bis* e *ter*, che generalmente vengono contestate con comunicazione di irregolarità (avvisi bonari).

È non spettante il credito che, pur essendo esistente, viene utilizzato in compensazione in maniera irregolare.

È il caso in cui per esempio viene effettuata una compensazione prima che venga presentato l'adempimento dichiarativo che ne legittima il credito.

Si pensi a tal fine all'utilizzo del credito IVA annuale che viene utilizzato in compensazione orizzontale per gli importi superiori ad € 5.000,00 prima che venga presentata la dichiarazione annuale, tenendo conto che i crediti possono essere utilizzati in compensazione se decorsi almeno 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.

In tal caso, prima che venga contestata l'irregolarità attraverso l'avviso bonario con applicazione della relativa sanzione seppur ridotta ad 1/3, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso "restituendo il credito e calcolando la relativa sanzione applicabile in base al tempo trascorso fra la data di utilizzo del credito e la data di restituzione dello stesso, oltre ai relativi interessi.

Esempio:

Restituzione del credito IVA erroneamente utilizzato prima della presentazione della dichiarazione annuale:

- credito IVA da restituire € 18.000,00, codice tributo 6099;
- restituzione successivamente alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione² e sanzione

- ridotta con utilizzo del ravvedimento ravvedimento operoso, sanzione minima 25 %³, codice tributo 8904;
- interessi (€100,00) codice tributo 1991
- anno a cui si riferisce il credito IVA 2022 (valori indicativi per semplicità espositiva);

La sanzione da versare si calcola come segue:

€ 18.000,00 x 25 % = € 4.500,00 sanzione piena "potenziale",

€ 4.500,00 / 7 = € 642,86 sanzione ridotta dovuta per ravvedimento;

Il mod. F24 va compilato come segue:

| SEZIONE ERARIO | | codice tributo | relazione/regione/ prov./mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati | importi a credito compensati | |
|-----------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|
| IMPOSTE DIRETTE - IVA | | 6099 | | 2022 | 1 8 0 0 0,0 0 | | |
| RITENUTE ALLA FONTE | | 8904 | | 2022 | 6 4 2,8 6 | | |
| ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI | | 1991 | | 2022 | 1 0 0 0,0 0 | | |
| codice ufficio | codice atto | | | | | | |
| TOTALE A | | | | | 1 8 7 4 2,8 6 B | | SALDO (A-B) |
| | | | | | | | 1 8 7 4 2,8 6 |

LE AZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER IL RECUPERO DEI CREDITI

L'inesistenza, come anticipato, è insita nella fase formativa quale può essere l'assenza di un presupposto di natura oggettiva o soggettiva dell'operazione, ma l'irregolarità si manifesta nel momento in cui il credito viene utilizzato.

In tal caso l'Amministrazione Finanziaria competente provvede ad emettere un atto di recupero crediti.

Allo stesso tempo anche nel caso di crediti esistenti ma utilizzati irregolarmente si genera una irregolarità che determina l'applicazione di una sanzione correlata all'infrazione commessa.

La differenza fra credito inesistente e credito non spettante incide nell'entità della sanzione da applicare.

Infatti, nella nuova formulazione la sanzione, applicabile in caso di inesistenza del credito, va da un minimo del 70% del valore del credito utilizzato indebitamente, mentre nel caso di sanzione per credito non spettante quest'ultima viene applicata nella misura del 25%.

Giova ricordare che con la modifica norma sanzionatoria, è stato fissato un "paletto" fra le irregolarità commesse prima e quelle commesse dopo il 1° settembre 2024 riguardo all'entità delle sanzioni, precisando che ai fini tributari non si applica il principio del "favor rei".

Ritornando ai requisiti necessari per verificare che un credito non sia da qualificarsi come inesistente, si valutino la presenza di:

- un requisito soggettivo, in altri termini il soggetto legittimato all'utilizzo dei crediti deve possedere determinati requisiti (si pensi agli autotrasportatori che possono beneficiare di crediti d'imposta collegati al loro esercizio di attività di autotrasporti a titolo di ristoro del gasolio per autotrasporto consumato nel 2022).
- requisito oggettivo, quando per poter usufruire dei crediti d'imposta il beneficiario deve esercitare determinate operazioni disciplinate dalla norma specifica che ne dispone le condizioni.

IL CASO DELLA RESTITUZIONE AGEVOLATA DEI CREDITI INESISTENTI DI R & S

Si pensi ai crediti d'imposta per Ricerca e Sviluppo che vengono riconosciuti ai soggetti che effettuano investimenti, sostenendo di conseguenza dei costi per personale e/o materiale ed attrezzature, al fine di ottenere un prodotto che rispetti i 5 requisiti (Novità, Creatività, Incertezza Sistemica e Trasferibilità e/o Riproducibilità), come chiarito con le norme guida pubblicate in luglio 2024 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

In mancanza di uno dei suddetti requisiti, il credito è inesistente e viene recuperato dall'.A.F.

Al riguardo si rammenta che entro il 31 ottobre 2024, attraverso presentazione di apposita istanza, il cui modello è disponibile sul sito ufficiale www.agenziaentrate.gov.it e salvo ulteriori proroghe è possibile, nel caso appena citato, ricorrere al riversamento spontaneo, come disposto dall'articolo 5, commi da 7 a 12, D. L. 146/2021, tramite il quale possono essere regolarizzati, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3, decreto legge 145/2013), pena l'applicazione della sanzione del 100 % del credito utilizzato.

La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione fino alla data di entrata in vigore della norma stessa che ne ha permesso la possibilità di usufruirne e quindi compensazioni operate fino al 22 ottobre 2021.

Con la procedura di riversamento possono essere regolarizzati, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo qualora ci si accorgesse di non aver rispettato i requisiti richiesti.

I pagamenti possono essere effettuati in unica soluzione per l'intero o in tre rate annuali di pari importo utilizzando il modello F24 Elide.

In sintesi:

1. Presentazione istanza entro il 31/10/2024;
2. Pagamento in una o tre rate annuali di pari importo al 16 dicembre 2024 (per unica o prima rata), 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026 per le rate successive, ciascuna delle quali maggiorate degli interessi legali al tasso vigente a decorrere dal 17 dicembre 2024;
3. Codici tributo da utilizzare:
 - 8170 in caso di unica soluzione;
 - 8171 per prima rata,
 - 8172 seconda rata,
 - 8173 terza rata.

Si precisa infine che i versamenti non possono essere effettuati utilizzando crediti in compensazione.

Esempio:

Si supponga che si restituisca un credito maturato nel 2018 di € 30.000,00.

Il mod. f24 Elide sarà così compilato in caso di versamento in unica soluzione:

| tipo | elementi identificativi | codice | anno di riferimento | importi a debito versati |
|------|-------------------------|---------|---------------------|--------------------------|
| R | | 8 1 7 0 | 2 0 1 8 | 3 0 0 0 0,00 |

la lettera "R" nella casella "Tipo" della tabella dei tipi di versamento con elementi identificativi sta per "altro", mentre il codice utilizzato si riferisce al versamento in unica soluzione e la casella "anno di riferimento" si riferisce al periodo di maturazione del potenziale credito che si riversa.

CREDITO INESISTENTE PER OPERAZIONI FRAUDOLENTE

Infine si rammenta che la compensazione può essere considerata inesistente anche qualora il credito utilizzato sia la conseguenza di operazioni non reali, create artatamente e contabilizzate al fine di generare crediti di natura fraudolenta, agendo sul presupposto soggettivo e/o oggettivo non veritiero.

Finanziamento soci nelle Srl



A cura di **Vincenzo Verrusio**

Il finanziamento soci è una forma di apporto di risorse da parte dei soci di una società a responsabilità limitata (S.r.l.) che può avere rilevanti implicazioni civilistiche e fiscali.

La sottocapitalizzazione nelle PMI si riferisce ad una situazione in cui l'azienda dispone di un capitale sociale inadeguato a sostenere la sua operatività e gli investimenti. Nel lungo periodo l'inadeguatezza assume le forme di un vero e proprio squilibrio che può rendere difficile anche ottenere prestiti o finanziamenti esterni a condizioni favorevoli e minare la continuità aziendale.

Per compensare la sottocapitalizzazione, senza ricorrere al circuito bancario, i soci delle s.r.l. spesso intervengono attraverso il c.d. **finanziamento soci**; si inietta liquidità sotto forma di prestito come alternativa all'aumento del capitale sociale.

Questo tipo di operazione è frequente nella fase di start up di una s.r.l., soprattutto nell'ipotesi di società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.): i soci, di fatto, finanziano l'ente saldando le posizioni debitorie relative alle prime operazioni di acquisto di beni e servizi (es. fattura del notaio, locazioni, software, etc.) in attesa dei primi flussi di cassa positivi. La scrittura contabile più frequentemente osservata è quella sottostante.

| Conto | Dare | Avere |
|---|---------|---------|
| Debiti verso fornitore/X | € 1.200 | |
| Debiti verso soci per finanziamenti D3) | | € 1.200 |

La velocità (e la semplicità) della suddetta tipologia di apporto soggiace, però, ad una serie di limitazioni, specificazioni, presunzioni e, non da ultimo, obblighi documentali.

Un primo controllo attiene al rispetto delle limitazioni previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 385/1993 - Testo Unico Bancario; l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso presso i soci non è considerata "raccolta di risparmio tra il pubblico" - con i divieti che ne conseguono - se viene effettuata nel rispetto di quanto indicato nella deliberazione del Comitato Interministeriale Credito e Risparmio n. 1058/2005 (successiva alla deliberazione 3 marzo 1994):

- la raccolta fondi presso i soci deve essere prevista nell'atto costitutivo;
- nel caso di società non cooperative, lo status di socio deve correre da almeno tre mesi;
- il socio deve essere titolare di una quota sociale pari almeno al 2%.

L'erogazione della somma di danaro operata dal socio alla società è considerata a titolo di mutuo, ma i soci possono decidere di vincolare l'apporto di risorse monetarie anche ad un futuro aumento di capitale.

Articolo 46 – TUIR – Versamento soci

1. Le somme versate alle società commerciali e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.

Secondo il documento della Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti, *La postergazione dei finanziamenti dei soci di s.r.l. e di s.p.a. "chiuse" del 15 ottobre 2015*, costituiscono finanziamenti da parte del socio:

- le somme erogate a titolo di mutuo;
- la non riscossione di crediti scaduti;
- l'apertura di credito, le dilazioni di pagamento, il leasing finanziario;
- lo sconto, il factoring e l'acquisto pro solvendo di crediti della società verso terzi in quanto operazioni utilizzate nella prassi per garantire liquidità alla società;
- **gli apporti, non imputati a capitale, consistenti nel trasferimento di beni in natura;**
- i "versamenti in conto futuro aumento di capitale" (solo) dal momento in cui la relativa deliberazione di aumento, alla scadenza del termine fissato, non sia stata adottata;
- gli atti di concessione di garanzie a favore della società (solo) dal momento in cui, scaduta l'obbligazione della società e rimasta inadempita, il terzo finanziatore abbia escusso la garanzia facendo sorgere in capo al socio la posizione di creditore (in regresso);
- nei rapporti infragruppo, le forniture di beni o di servizi, le erogazioni di altre utilità (quali, ad esempio, i pagamenti effettuati a creditori della società controllata o i costi sostenuti nell'interesse della stessa, nel caso in cui abbiano assolto – sotto il profilo finanziario – **alla stessa funzione della dazione di denaro**).

Nel citato documento, si ritiene che **non configurino "finanziamenti"** da parte del socio:

- i "versamenti a fondo perduto", utilizzati nella prassi per ricapitalizzare la società, stante l'assenza dell'obbligo di restituzione;
- i "versamenti atipici" destinati a far parte del patrimonio della società a titolo di riserva.

LA RILEVAZIONE CONTABILE

Come sopra specificato il finanziamento dei soci si distingue dal conferimento di capitale, poiché non aumenta il capitale sociale ma genera un debito della società verso i soci.

Stabilita la natura di finanziamento, bisogna considerare ulteriori specificazioni; secondo il Codice civile (art. 2424) e il principio contabile OIC 19 i finanziamenti soci possono trovare indicazione in una delle seguenti voci della lettera D del passivo dello Stato Patrimoniale

- debiti verso soci per finanziamenti - voce D 3);

| Conto | Dare | Avere |
|---|----------|----------|
| Debiti verso soci per finanziamenti D3) | | € 20.000 |
| Banca c/c | € 20.000 | |

- debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti - voci D 9), D 10), D11) e D 11-bis).

| Conto | Dare | Avere |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Debiti verso imprese collegate D10) | | € 15.000 |
| Banca c/c | € 15.000 | |

L'OIC 19 specifica che, a seconda della durata del finanziamento soci, questi debiti andranno suddivisi tra:

- **debiti a lungo termine** (oltre 12 mesi).
- **debiti a breve termine** (entro 12 mesi).

Le quote di rimborso in scadenza entro l'esercizio successivo troveranno separata indicazione nella voce D) debiti del passivo dello Stato Patrimoniale.

| Stato Patrimoniale - Passivo | 31/12/ ANNO N |
|--|---------------|
| D) Debiti | |
| Debiti verso soci per finanziamenti esigibili entro l'esercizio successivo D3) | € 1.000 |
| Debiti verso soci per finanziamenti esigibili oltre l'esercizio successivo D3) | € 19.000 |

Non in tutti i casi gli apporti dei soci trovano allocazione in una delle suddette voci.

Come sopra richiamato, ci sono situazioni in cui i soci contribuiscono con risorse finanziarie che, pur se non ancora formalizzate in apporto sotto forma di capitale, trovano spazio nel Patrimonio Netto attraverso dei conferimenti c.d. "atipici".

Secondo l'OIC 28 nella voce "VI — Altre riserve, distintamente indicate" **andranno appostate** le "Riserve per versamenti effettuati dai soci" che sorgono in occasione di apporti effettuati con una destinazione specifica, quali ad esempio:

- **"Versamenti in conto aumento di capitale"**: tale riserva accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio;
- **"Versamenti in conto futuro aumento di capitale"**: tale riserva accoglie i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale;
- **"Versamenti in conto capitale"**: tale riserva accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell'intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale;
- **"Versamenti a copertura perdite"**: tale riserva accoglie i versamenti effettuati dopo che si sia manifestata una perdita;

| Conto | Dare | Avere |
|--|----------|----------|
| Soci versamenti in conto futuro aumento di capitale – VI — Altre riserve | | € 15.000 |
| Banca c/c | € 15.000 | |

LA RAPPRESENTAZIONE IN NOTA INTEGRATIVA

Codice civile e principi contabili impongono l'evidenziazione dei finanziamenti dei soci in specifici paragrafi e tabelle della nota integrativa.

I finanziamenti soci in conto futuro aumento di capitale saranno indicati nel paragrafo (e nelle tabelle) dedicato al dettaglio esplicativo delle voci del Patrimonio Netto.

Nel paragrafo dedicato ai Debiti verranno riassunte anche le variazioni relative ai finanziamenti soci a titolo di debito.

Variazioni e scadenza dei debiti

Come richiesto dall'art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili entro ed oltre l'esercizio successivo.

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio | Quota scadente entro l'esercizio | Quota scadente oltre l'esercizio |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Debiti verso soci per finanziamenti | 10.714 | 620.009 | 630.723 | - | 630.723 |

Suddivisione dei debiti per area geografica

| Area geografica | Italia | Totale |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Debiti verso soci per finanziamenti | 630.723 | 630.723 |

Finanziamenti effettuati da soci della società

Sono rilevati i debiti verso finanziamenti soci infruttiferi di interessi.

| Scadenza | Quota in scadenza |
|------------|-------------------|
| 31/12/2022 | 630.723 |
| Totale | 630.723 |

Nella stessa sezione potranno essere date ulteriori specificazioni come:

- la natura del finanziamento soci (fruttifero/infruttifero);
- il soggetto erogante;
- la scadenza.

Un esempio di indicazione è quello dell'immagine seguente.

Debiti verso soci per finanziamenti

I debiti verso soci per finanziamenti iscritti in bilancio alla voce D.3) del passivo dello Stato Patrimoniale ammontano ad € **630.723** e sono costituiti, per la loro totalità, da un unico finanziamento infruttifero ricevuto dalla società **Controllante S.p.A.** nell'esercizio sociale 2021.

Detto finanziamento è senza alcuna clausola di rimborso a scadenza fissa.

Ricorrendone i presupposti andranno fatte delle specificazioni nel paragrafo *Informativa sui rapporti con parti correlate*.

Ipotizzando un finanziamento fruttifero, potrà essere fatta una specificazione come nell'immagine seguente.

Informativa sui rapporti con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono stati conseguiti e sostenuti i seguenti componenti positivi e negativi di reddito con parti correlate:

- acquisizione di servizi esterni da "**Controllante S.p.A.**" per € 1.255;
- interessi passivi su finanziamenti dalla "**Controllante S.p.A.**" per € 3.252.

PRESUNZIONE DI ONEROSITÀ DEL FINANZIAMENTO E ASPETTI FISCALI

Come già detto "Le somme versate alle società commerciali e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti **si considerano date a mutuo** se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo".

Contestualmente l'art. 1815 c.c., comma 1 prescrive che *“Salvo diversa volontà delle parti, **il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante**. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284...”*.

Pertanto,

il finanziamento soci, salvo diversa indicazione contrattuale, è presunto oneroso ossia fruttifero di interessi.

il finanziamento soci, salvo diversa indicazione contrattuale, è presunto oneroso ossia fruttifero di interessi.

Per evitare la presunzione di fruttuosità e il conseguente rischio di contestazioni fiscali da parte dell'Amministrazione Finanziaria, è opportuno **formalizzare** chiaramente, tramite un contratto scritto, se il finanziamento sia a titolo gratuito o meno.

In alcuni casi basta uno scambio di corrispondenza commerciale, a mezzo raccomandata (o PEC), riportante le condizioni del prestito; sul punto però si richiamano le recenti pronunce della Corte di Cassazione: ordinanza n. 27366/2023; sentenza n. 17322/2021; ordinanza n. 24746/2020; ordinanza n.6104/2019.

Secondo la suprema Corte *“... la legittimità di un finanziamento soci, opponibile al Fisco, richiede la **regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l'andamento finanziario del periodo: diversamente l'erogazione finanziaria deve ritenersi re-immissione in azienda di utili occulti (Cass. Civ., 17 giugno 2021, n. 17322)**; depone in tale senso anche il disposto dell'art. 2467 c.c., rubricato “finanziamenti dei soci” ...”*

Una riqualificazione di un prestito in apporto di capitale potrebbe comportare, come immediata conseguenza, l'indeducibilità dei relativi interessi passivi appostati in bilancio.

IMPOSTA DI REGISTRO

Un altro modo per superare la presunzione di onerosità del finanziamento è quello di procedere con la registrazione del contratto sottoscritto tra le parti (socio e organo amministrativo) scontando però l'imposta di registro nella misura del 3% della somma mutuata. Nel caso di scambio di corrispondenza commerciale detta imposta andrà versata solo in caso d'uso.

Attenzione!

Gli atti soggetti a registrazione possono esserlo:

- in termine fisso (parte prima della tariffa allegata al Dpr 131/1986)
- o in caso d'uso (parte seconda).

In termine fisso, significa che la registrazione va richiesta entro un determinato numero di giorni.

Si verifica il caso d'uso, invece, quando l'atto si deposita, per essere acquisito, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le Amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga per l'adempimento di un'obbligazione delle Amministrazioni stesse, oppure quando è obbligatorio per legge o regolamento.

RITENUTA SUGLI INTERESSI

Ai fini della corresponsione delle somme a titolo di interesse sul finanziamento percepito, la società opererà in maniera distinta a seconda che si tratti di:

- soggetti ai quali si applica la ritenuta a titolo di acconto (es. persone fisiche, a condizione che il prestito non

rientri nell'ambito dell'attività d'impresa eventualmente esercitata; enti non commerciali, a condizione che il prestito non rientri nell'ambito dell'attività d'impresa eventualmente esercitata; società semplici; società di fatto non commerciali; associazioni professionali);

- soggetti residenti a cui non si applica la ritenuta a titolo di acconto (es. S.p.A., S.r.l., s.n.c., s.a.s., ditte individuali ecc.);
- soggetti non residenti (sia persone fisiche che società) a cui si applica la ritenuta a titolo di imposta.

Nel caso di socio persona fisica, la società mutuataria dovrà:

- effettuare la ritenuta d'acconto del 26%;
- versarla il mese successivo con Modello F24 codice tributo 1030;
- rilasciare al socio mutuante certificazione in carta libera (non CU);
- compilare il modello 770.

| Conto | Dare | Avere |
|---|---------|---------|
| Interessi su debiti vs soci – Oneri finanziari C17) - C/E | € 1.000 | |
| Soci c/interessi su finanziamento – Altri debiti D14) - S/P | | € 1.000 |

| Conto | Dare | Avere |
|---|---------|-------|
| Soci c/interessi su finanziamento – Altri debiti D14) - S/P | € 1.000 | |
| Banca c/corrente | | € 740 |
| Erario c/ritenute 26% | | € 260 |

L'ente compilerà il quadro SF del modello 770: causale A nel rigo SF4.

The image shows the 'QUADRO SF' (Form SF) from the 770 model. It includes sections for:

- SF1**: CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
- SF2**: CASI DI MANDATO FIDUCIARIO
- SF3**: DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE (Codice ABI, Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT, Codice fiscale, Denominazione, Cod Stato estero)
- ELenco DEI PERCIPIENTI**: DATI DEL PERCIPIENTE (Codice fiscale, Cognome o Denominazione, Sesso, Nome, Data di nascita, Comune, Prov. nac., Comune del domicilio fiscale, Provincia, Via e numero civico, Codice Stato estero, Codice di identificazione estero)
- SF4**: Causale (13), Ammontare lordo composto (14), Somma non soggetta a ritenuta (15), Aliquota (16), Ritenute (17), Ritenute sospese (18), Rimborsi (19), N. meccanismo transfrontaliero (20)

Il socio, persona fisica, riporterà nel proprio modello redditi (rigo RL2, altri redditi di capitale: codice 1) interessi e ritenute subite.

| SEZIONE I-A Redditi di capitale | RL1 Utili ed altri proventi equiparati | Tipo reddito 1 | Redditi | | Ritenute |
|------------------------------------|---|-------------------|---------|-----|----------|
| | | | 2 | 3 | |
| | RL2 Altri redditi di capitale | 1 | 1.000 | ,00 | 260,00 |
| | RL3 Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi tipi e riportare il totale al rigo RN1, col. 3; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4) | | | ,00 | ,00 |

Attenzione!

La rinuncia al credito vantato dal socio derivante dalla corresponsione degli interessi pone il problema del c.d. incasso giuridico. Sul punto si rimanda alla recente pronuncia della Corte di Cassazione - sentenza 12 giugno 2023, n. 16595.

OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Può capitare che la tematica del finanziamento soci si intrecci con problematiche infragruppo ovvero riguardanti i prezzi di trasferimento (c.d. Transfer Pricing); in questo caso c'è la necessità di controllare che le operazioni tra la società e i soci stranieri (ad esempio prestiti concessi dalla controllata italiana a controllate estere) avvengano a condizioni di mercato - art. 110, comma 7 del T.U.I.R.; sul punto si rimanda ad una recente sentenza della Corte di Cassazione la numero 7361 depositata il 19 marzo 2024 e alla risposta all'interpello n. 319/2023.

LA RINUNCIA ALLA SOMMA MUTUATA DA PARTE DEL SOCIO

Il principio contabile OIC 28 ha chiarito che, sotto il profilo contabile, la rinuncia al credito per finanziamento vantato dai soci, sia per partecipare alla copertura della perdita sia per futuri aumenti di capitale, non transita per conto economico, trattandosi di un apporto.

| Conto | Dare | Avere |
|--|----------|----------|
| Debiti verso soci per finanziamenti D3) | € 20.000 | |
| Soci c/versamenti in conto capitale – VI — Altre riserve | | € 20.000 |

Sul piano fiscale, la rinuncia dei soci a un finanziamento fatto in favore della società non genera una sopravvenienza attiva, come per la rinuncia di un credito di un terzo, ma risulta configurarsi un apporto di capitale atipico da parte del socio avendosi una cointeressenza tra soci e società. Tale situazione genera, quindi, solo un movimento di natura patrimoniale, da debito della società ad aumento del capitale sociale, senza generare alcun reddito tassabile (vedi Cassazione Civile sentenza n. 20052/2020 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio Sentenza del 13/05/2024 n. 3166/6).

Alla rinuncia dei soci ai crediti si applicano le disposizioni dell'articolo 88, comma 4 bis, del TUIR. Quest'ultima norma stabilisce che "la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero".

La rinuncia in esame non assume rilevanza sul piano IRAP.

Attenzione!

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24093 del 08 agosto 2023 ha enunciato i seguenti principi:

*“1. Per versamenti in conto futuro aumento di capitale devono intendersi quelle dazioni di danaro dei soci a favore della società che non siano, tuttavia, definitivamente acquisite al patrimonio sociale, avendo uno specifico vincolo di destinazione, con la conseguenza che, **ove l'aumento non sia operato, il socio avrà diritto alla restituzione di quanto versato, per essere venuta meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale da lui eseguita in favore della società, quale ripetizione dell'indebito.***

*2. Per qualificare la dazione come versamento in conto futuro aumento di capitale, l'interprete deve verificare che la volontà delle parti di subordinare il versamento all'aumento di capitale risulti in **modo chiaro ed inequivoco, utilizzando, all'uopo, indici di dettaglio** (quali l'indicazione del termine finale entro cui verrà deliberato l'aumento, il comportamento delle parti, eventuali annotazioni contenute nelle scritture contabili o nella nota integrativa al bilancio, clausole statutarie), e, comunque, qualsiasi altra circostanza del caso concreto, capace di svelare la comune intenzione delle parti e gli interessi coinvolti, **non essendo, all'uopo, sufficiente la sola denominazione adoperata nelle scritture contabili**”*

Nel caso di rinuncia al credito da parte dei soci è importante capire se l'imposta di registro è dovuta.

Le sentenze gemelle della Corte di Cassazione n. 3839 e n. 3841 dell'8 febbraio 2023 hanno chiarito che, in alcuni casi, l'imposta non è dovuta. Questo accade quando un finanziamento soci, riportato in un verbale assembleare, ha cessato i suoi effetti per via della rinuncia del socio alla restituzione del prestito.

In pratica, il debito originario viene trasformato in capitale della società. Secondo l'art. 22, comma 2, del d.P.R. 131/1986, l'imposta di registro non si applica perché il finanziamento, menzionato nel verbale, si estingue con l'atto stesso.

IL PRINCIPIO DI POSTERGAZIONE

Il finanziamento soci nelle s.r.l. è regolato anche da una specifica disposizione del codice civile: l'art. 2467 rubricato Finanziamento Soci.

La suddetta disposizione civilistica dispone che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Codice civile, art. 2467- Finanziamenti dei soci

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al Patrimonio Netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

La ragione di tale dettato normativo deriva dalla posizione di privilegio che possono avere i soci per effetto della loro “vicinanza” al soggetto debitore (la società), vicinanza che spesso si tramuta in una immediata disponibilità delle risorse finanziarie dell'ente e che può portare alla violazione del principio generale di par condicio creditorum.

In questo caso la par condicio creditorum viene tutelata anche per effetto dei vincoli temporali (precedentemente indicati nel citato articolo 2467 c.c.) posti dall'art. 164 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - *Pagamenti di crediti non scaduti e postergati.*

Art. 164 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Pagamenti di crediti non scaduti e postergati

1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nei due anni anteriori.
2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore. Si applica l'articolo 2467, secondo comma, Codice civile.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.

Gli amministratori agiranno con estrema cautela nel disporre restituzioni di somme di denaro concesse a prestito dai soci alla società; in mancanza, ai soci può essere contestata l'indebita percezione mentre agli amministratori delle responsabilità anche penali.

Attenzione particolare va posta anche al secondo comma del citato art. 2467. In questa parte della disposizione civilistica si pone l'accento sull'analisi preliminare all'instaurazione del rapporto debitore/creditore oggetto di questo scritto: di fatto, sarà compito dell'amministratore giustificare (in alcuni casi con un dettaglio numerico) il percorso logico che ha condotto all'acquisizione di risorse finanziarie nella forma di finanziamento in luogo dell'apporto sotto forma di capitale.

CONCLUSIONI

I finanziamenti soci risultano essere una soluzione flessibile e rapida per rispondere alle necessità finanziarie dell'impresa senza diluire le partecipazioni o incorrere in complessi aumenti di capitale.

Come si può facilmente intuire la semplice movimentazione finanziaria (ad esempio il bonifico dal conto corrente del socio a quello della società) da sola non può consentire la corretta rilevazione contabile e il conseguente trattamento fiscale e civilistico.

In molti casi anche le tipiche casuali indicate nel bonifico non soddisfano i requisiti per un corretto trattamento dell'operazione di acquisizione di risorse per l'ente nella forma di finanziamento soci.

Come già detto, stessa sorte, **meglio dire cautela**, deve accompagnare la restituzione delle somme precedentemente versate nelle casse della società.

La cautela è dovuta non solo quando gli importi sono rilevanti, ma anche quando (nelle piccole realtà capita spesso) le movimentazioni di apporto e restituzione sono frequenti e/o addirittura con prelievi per cassa dal conto della società. Il supporto documentale è fondamentale.

In mancanza si può arrivare anche alla contestazione della irregolare tenuta della contabilità (Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5566 del 26 gennaio 2024)

Anche una breve relazione di accompagnamento alla scelta della forma di finanziamento rispetto a quella di apporto di capitale (e non solo) è, a parere dello scrivente, utile non solo alla corretta stesura della Nota Integrativa del Bilancio, ma accompagna anche le considerazioni (esplicitazioni) in tema di continuità aziendale, il tutto sotto il cappello dell'articolo 2086 del codice civile (adeguati assetti) e delle norme sulla crisi di impresa.

Il contratto di franchising



A cura di **Federico Dal Bosco**

Spesso chi è intenzionato a iniziare un'attività commerciale, e magari non dispone di approfondite conoscenze del settore, valuta di affidarsi alla forma del franchising, che consente di potersi appoggiare sin da subito a un marchio consolidato sul mercato e di poter disporre del relativo Know how aziendale, insieme una serie di informazioni e procedure utili per la gestione della sua attività; la contropartita è costituita da un corrispettivo di denaro che può assumere varie forme, ed essere erogato con differenti tempistiche.

Si analizzano di seguito le principali caratteristiche giuridiche che contraddistinguono questa forma contrattuale, oltre che gli aspetti fiscali più rilevanti.

COSA SI INTENDE PER CONTRATTO DI FRANCHISING

Il contratto di franchising, detto anche contratto di affiliazione commerciale, è un contratto di derivazione anglosassone definito come "atipico", cioè non disciplinato dal Codice Civile e rientra nella categoria dei contratti di distribuzione. Una specifica normativa in Italia viene introdotta solo nel 2004, attraverso una legge speciale, la **legge 6 maggio 2004** n. 129 entrata in vigore il 25 maggio 2004.

L'art. 1 di tale legge illustra la definizione franchising:

L'affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi. Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica.

Se ne ricava quindi che:

- il franchising è una formula di collaborazione tra 2 imprenditori: un produttore o rivenditore di servizi (detto franchisor), che detiene la proprietà del marchio e del know how, e chi si affilia alla rete in franchising (detto franchisee) per commercializzare il prodotto/servizio dietro il pagamento di un corrispettivo;
- il contratto di franchising prevede la concessione di diritti di proprietà industriale/intellettuale (ad esempio relativi a marchio, know how, modello di marketing, conoscenza del marchio sul mercato, assistenza/consulenza tecnica e commerciale, modelli operativi, brevetti ecc.)
- la forma del franchising è applicabile in ogni settore economico, senza preclusioni.

Normalmente il franchisor (ossia l'azienda affiliante) è un'azienda di grande notorietà, la quale, attraverso il franchising, stipula singoli accordi con imprese giuridicamente autonome (il franchisee, detto anche affiliato), al fine di assicurarsi la presenza su una certa area geografica, ed evitando così l'istituzione di proprie sedi territoriali (con conseguenti costi e responsabilità di gestione diretta).

Dall'altro lato chi si affilia andrà a gestire, in una zona delimitata, la propria attività che potrà essere un negozio, un'agenzia, un negozio virtuale o altro in base al format in franchising scelto, ed ottiene di poter:

- avvalersi sin da subito della notorietà e clientela affezionata del franchisor, il cui nome, di per sé, costituisce fattore di avviamento,

- di poter solitamente usufruire di procedure collaudate di vendita, favorendo l'avvio dell'attività e l'aumento del fatturato e del reddito.

Si possono riscontrare tre tipologie di franchising, a seconda di come viene definita l'affiliazione:

- franchising di **distribuzione** di beni, nell'ambito della vendita; è il più diffuso, con il quale al franchisee/affiliato viene concesso, in cambio di un corrispettivo, il diritto di usare il marchio del franchisor/affiliante, vendere i medesimi prodotti e adoperare la stessa insegna, sfruttando sin da subito il vantaggio di rivolgersi a una clientela che già ha fiducia e conosce i prodotti commercializzati. E' una forma che trova larga diffusione nei settori dell'abbigliamento, della vendita di alimentari, della profumeria, degli elettrodomestici, delle automobili, dei prodotti per l'infanzia ecc;
- franchising di **servizi**: è come quello di distribuzione, con le medesime caratteristiche, ma stavolta oggetto della commercializzazione sono servizi e non prodotti. Si riscontra soprattutto nella ristorazione e nei settori della compravendita di immobili, fitness, alberghi e hotel, servizi finanziari ecc.
- franchising **industriale**, con il quale un'impresa industriale concede licenza, brevetti, tecnologia e marchi (sempre dietro corrispettivo) ad un'altra, affiliata, che procede alla fabbricazione e commercializzazione del prodotto.

LE CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI FRANCHISING

Le regole del contratto di franchising prevedono in primo luogo che il documento debba essere redatto in **forma scritta**, pena la sua nullità.

Si richiede inoltre che il franchisor, ossia l'affiliante che ha costituito, o sta per costituire, la propria rete di affiliazione commerciale, abbia già sperimentato sul mercato la propria formula commerciale; in questo modo la sua proposta di franchising acquista maggiore credibilità e concretezza.

L'articolo 3 della citata legge 6 maggio 2004 prevede **sette elementi obbligatori** che devono necessariamente essere presenti nel contratto di franchising, che dovranno essere attentamente analizzati singolarmente dall'eventuale futuro imprenditore che intenda avviare un'attività in forma di franchising.

Sulla base della bozza di contratto che viene proposta all'affiliante, si ha modo di poter disporre di preventive informazioni relative al progetto imprenditoriale e di poter redigere previsioni a breve/medio termine e business plan utili a "pesarne" la bontà economica e finanziaria.

È quindi importante, qualora si sia incaricati di seguire contabilmente e fiscalmente un futuro imprenditore che intenda avviare un'attività in forma di franchising, disporre quanto prima della bozza di contratto, che dovrà, come detto, riportare obbligatoriamente i seguenti punti sotto elencati:

- 1) *ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attività*
→ Tale informazione è di rilevante importanza per il futuro imprenditore che in questo modo riesce ad avere una quantificazione di quanto dovrà investire prima che inizi l'attività.
Spesso è infatti dovuta un'eventuale "spesa di ingresso", intesa come il pagamento di una cifra fissa, rapportata anche al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, che l'affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale, e che potrebbe rappresentare una spesa iniziale considerevole (se non talvolta la spesa iniziale più rilevante).
- 2) *modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e l'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato.*
→ Per "royalties" si intendono i corrispettivi percentuale che l'affiliante richiede all'affiliato, commisurati al giro d'affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche; a volte viene richiesto un minimo contrattuale da versare, indipendentemente dal giro d'affari che consegnerà l'affiliato.
- 3) *ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall'affiliante.*

→ Attraverso questa informazione l'affiliante ottiene di conoscere se e quanto vicino al suo punto vendita ci sono altre unità affiliate, e se potrà godere o meno di un'eventuale esclusiva territoriale (aspetti che possono incidere sul fatturato).

4) *specifica del know-how fornito dall'affiliante all'affiliato.*

5) *eventuali modalità di riconoscimento dell'apporto di know-how da parte dell'affiliato.*

→ I punti 4 e 5 sono dedicati al know-how, aspetto fondamentale del contratto, che la legge del 6 maggio 2024 definisce come patrimonio, segreto, sostanziale ed individuato, di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante.

In particolare si intende:

- per *segreto*, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile;
- per *sostanziale*, che il know-how comprende conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali;
- per *individuato*, che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;

6) *caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione.*

→ Per il successo di un'attività in franchising spesso giocano un ruolo molto importante l'aiuto del franchisor nella progettazione ed allestimento del punto vendita, oltre che il servizio di assistenza tecnica e commerciale, insieme all'eventuale formazione, che potrà essere prevista come solo iniziale e/o anche periodica.

7) *condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.*

→ bene ricordare come per tutte le tipologie di franchising, qualora il contratto sia a tempo determinato, l'affiliante deve garantire all'affiliato una **durata minima** per favorire l'ammortamento dell'investimento, oltre che consentirgli un tempo tecnico minimo per poter avviare e consolidare la propria impresa. Le regole per l'affiliazione commerciale prevedono tale periodo minimo pari a 3 anni.

È fatta comunque salva l'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento di una delle parti. Quest'ultimo punto obbligatorio del contratto illustra le modalità di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.

LE INFORMAZIONI CHE IL FRANCHISOR DEVE RENDERE OBBLIGATORIAMENTE PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

La legge 129 del 6 maggio obbliga il franchisor a fornire al futuro franchisee/affiliato, almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale, una **copia completa del contratto da sottoscrivere**, corredato da numerosi allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, ma che comunque dovranno essere citati nel contratto.

Gli **allegati** che dovranno essere forniti preventivamente, insieme alla copia del contratto (e che costituiranno documentazione da esaminare attentamente insieme al futuro imprenditore) sono:

- a) principali dati relativi all'affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell'aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
- b) l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all'affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l'uso concreto del marchio;
- c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attività oggetto dell'affiliazione commerciale;
- d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliante;
- e) l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell'attività dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
- f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell'affiliante

e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.

In questo modo il futuro affiliato potrà esaminare i bilanci dell'affiliante (con tutte le considerazioni del caso in tema di analisi economica, finanziaria e patrimoniale), aver chiaro i marchi compresi nel contratto, conoscere gli altri punti affiliati già operativi nella sua zona di riferimento, e da ultimo aver conoscenza, nell'arco temporale degli ultimi tre anni, di eventuali chiusure di affiliati o procedimenti giudiziari/arbitrali in ambito di affiliazione (aspetti, questi ultimi, da tenere in debita considerazione).

Di contro si segnalano gli obblighi in capo all'affiliato, che sono:

- il divieto di trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell'affiliante, se non per causa di forza maggiore;
- l'obbligo di osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell'attività oggetto dell'affiliazione commerciale

PRINCIPALI ASPETTI FISCALI DEL CONTRATTO DI FRANCHISING

Il franchising si configura come una prestazione di servizi, pertanto dal punto di vista fiscale si ha l'applicazione delle regole generali di tale fattispecie in materia di imposte sui redditi e in materia di Iva.

Di seguito si riportano le principali peculiarità fiscali, che contraddistinguono questa forma di contratto.

- A livello contabile abbiamo due elementi fondamentali che contraddistinguono il contratto di franchising:

1) il **diritto di ingresso**, che:

- per il franchisor rappresenta un ricavo che concorre positivamente alla formazione del risultato economico d'esercizio, secondo gli ordinari principi di competenza economica; in particolare è un **ricavo pluriennale** che va imputato **per competenza** in base alla durata del contratto.
- per il franchisee, il diritto di ingresso rappresenta, invece, un costo, che concorre negativamente alla formazione del risultato economico. Nel caso in cui il diritto d'ingresso sia connesso a beni o servizi aventi utilità pluriennale (come solitamente avviene), occorre differirlo su più esercizi.

In particolare, è opinione prevalente che sia da inquadrare come ammortamento pluriennale di bene immateriale ai sensi articolo 103 comma 2 del TUIR, con deduzione in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto, con durata dell'ammortamento rapportata alla durata dell'utilizzazione prevista dal contratto, sulla base del ragionamento che i benefici economici siano rinvenibili nell'intero arco temporale di durata dell'affiliazione commerciale.

2) le **royalties**, ossia il corrispettivo che, periodicamente, il franchisee deve riconoscere al franchisor.

Sia il franchisor che il franchisee dovranno procedere alla contabilizzazione delle royalties, secondo gli ordinari principi di competenza economica, che per il primo saranno ricavo di esercizio, per il secondo invece costo di esercizio.

- Qualora sia stabilito in via contrattuale che i franchisee partecipino alle **campagne promozionali/pubblicitarie**, ai costi per la vetrinistica e ai costi di marketing, con un contributo economico, avremo che:
 - che per l'affiliante costituisce un ricavo d'esercizio di natura accessoria;
 - per gli affiliati è un costo per prestazioni di servizi.
- Nel caso in cui sia prevista nell'affiliazione anche il **godimento di un immobile per un periodo di tempo**, oltre ai predetti beni e servizi oggetto dell'affiliazione commerciale, dietro un determinato e specifico corrispettivo, risulta integrato un contratto di locazione e si deve, di conseguenza, applicare la disciplina fiscale prevista per le locazioni di immobili strumentali (in tal senso la RM49/E del 13/03/2007). La medesima risoluzione ministeriale ha poi chiarito che nel caso di contratto di franchising nel quale è compresa la concessione in godimento del complesso unitario di beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali organizzati per la produzione di beni e servizi, il rapporto è assimilabile ad un affitto di azienda.
- Qualora il franchisor, oltre a beni immateriali (insegna, diritti di autore, know-how, marchi e/o brevetti, supporto tec-

nico e commerciale), metta a disposizione del franchisee anche alcuni **beni materiali**, come arredi e attrezzature, e li ceda definitivamente al medesimo, tali beni sono da quest'ultimo ammortizzabili secondo le ordinarie regole per l'ammortamento dei beni materiali ai sensi dell'articolo 102 TUIR.

- A livello di **Iva**, i canoni periodici costituiti dalle royalties e il diritto di entrata corrisposti dal franchisee al franchisor rappresentano il corrispettivo di prestazioni di servizi imponibili ai fini IVA ai sensi dell'art. 3 del DPR 633/72, per i quali il momento impositivo coincide con quello del pagamento, totale o parziale del corrispettivo, ovvero, se anteriore, con quello di emissione della fattura.

FAC-SIMILE

IL CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA

a cura di **LAURA GABURRO**

Il contratto di locazione abitativa di natura transitoria può avere una durata massima di 18 mesi, è prorogabile solo una volta ed è previsto per chi ha esigenze temporanee, come gli studenti universitari, i lavoratori stagionali o chi si trasferisce per altre esigenze specifiche (diverse dall'interesse turistico) e temporanee che devono essere specificatamente indicate nel contratto, al quale andrà allegata apposita documentazione attestante l'esigenza transitoria.

Qualora la specifica esigenza della transitorietà non sia specificatamente indicata e allegata vi è il rischio della conversione del contratto in un contratto c.d. ordinario (4+4).

Il contratto di locazione transitorio, pena nullità deve essere redatto in forma scritta e deve essere registrato nei termini presso un ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate, qualora abbia durata superiore a 30 giorni.

Con riferimento al canone va osservato che mentre la regola generale prevede che il corrispettivo della locazione possa essere determinato liberamente dalle parti, v'è la previsione che **qualora l'immobile oggetto di locazione si trovi in un comune con oltre di 10 mila abitanti il corrispettivo debba essere invece determinato sulla base degli accordi territoriali in vigore (canone concordato).**

Si riporta di seguito un fac simile di tale tipologia di contratto.

LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA *(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)*

Il sig. _____

di seguito denominato locatore

concede in locazione

al sig. _____,

di seguito denominato conduttore, che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'Unità immobiliare

sita in _____, composta da n. ____ vani, oltre cucina e servizi e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina/posto macchina ecc.____)

Arredato / parzialmente arredato / non arredato ecc. come da elenco a parte sottoscritto tra le parti

a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare :

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo 1

(Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di _____, dal _____ allorché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna disdetta.

Articolo 2 – ipotesi A*(Esigenza del locatore)*

Il locatore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l'allegato C- e dall'Accordo tra le organizzazioni dei proprietari immobiliari e quelle degli inquilini depositato in data _____ presso il _____ dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto: _____

Il locatore ha l'onere di confermare il verificarsi di quanto ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi al conduttore entro giorni prima della scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera oppure del venire meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto s'intende ricondotto alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98. In ogni caso, ove il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquisito la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

Articolo 2 – ipotesi B*(Esigenza del conduttore)*

Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo tra le organizzazioni dei proprietari immobiliari e quelle degli inquilini depositato in data _____ presso il Comune di _____, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'unità immobiliare per un periodo non eccedente i ____ mesi, per il seguente motivo: _____ che documenta allegando al presente contratto _____

Articolo 3*(Canone)*

Il canone di locazione mensile è convenuto in **Euro** _____ (_____/00), importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore entro il giorno ____ di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al locatore _____

Parte locatrice dichiara di aderire (o non aderire) all'opzione della cedolare secca

Articolo 4*(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)*

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa contestualmente alla sottoscrizione, al locatore, una somma di **Euro** _____ (_____/00), pari a n. __ mensilità del canone, non imputabile in conto canoni. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Altre forme di garanzia _____

Articolo 5*(Oneri accessori)*

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato C.

Articolo 6*(Spese di bollo e registrazione)*

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 7*(Pagamento e risoluzione)*

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori, non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dal conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), comporta ipso iure la risoluzione del contratto. La vendita della cosa locata non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Articolo 8*(Uso)*

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e della sua famiglia. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.

Articolo 9*(Recesso del conduttore)*

Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi, dal contratto, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno _____.

Nel caso di disdetta anticipata, da parte del conduttore, le spese e le competenze, per la risoluzione del contratto, saranno a suo totale carico.

Articolo 10*(Consegna)*

Il conduttore dichiara che l'unità immobiliare a lui locata, è adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla

in consegna ad ogni effetto, col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore, di compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Articolo 11

(Modifiche e danni)

Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera, espressamente il locatore, da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti non dipendenti dal locatore medesimo, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 12

(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 13

(Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora i locatori, in caso di inosservanza, gli stessi saranno autorizzati a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello stesso.

Articolo 14

(Accesso)

Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare ai locatori, al loro amministratore, nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui i locatori intendano vendere o locare l'unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questo dovranno consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi.

Articolo 15

(Riconsegna dell'immobile e clausola penale)

L'immobile dovrà essere riconsegnato libero da persone e cose il _____ .

In caso di ritardo nella riconsegna dell'immobile il locatore potrà chiedere, oltre al pagamento dei canoni sino alla restituzione, il pagamento di una penale nell'importo di € 100,00,-- per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Articolo 16

(Rinuncia al Diritto di prelazione)

In caso di vendita dell'immobile il conduttore dichiara di rinunciare, come rinuncia, all'esercizio del diritto di prelazione (opzionale)

Art 17

(Commissione di conciliazione)

La Commissione di conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 18

(Foro)

Per ogni controversia il Foro competente è quello di _____ .

Articolo 19

(Certificazione Energetica)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 2 ter, del D. Lgs. 19.08 2005 n. 192, e successive modifiche, il conduttore dichiara di aver ricevuto dal locatore le informazioni relative alla certificazione energetica dell'immobile e di ritenersi soddisfatto in merito e di non aver eccezioni da sollevare al riguardo; di aver ricevuto, altresì, dal locatore copia della documentazione relativa all'attestato di prestazione energetica dell'immobile.

Articolo 20

(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

I locatori ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione.

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviando a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

Letto, approvato e sottoscritto

_____ li _____

Il locatore _____

Il conduttore _____

A mente degli articoli 1341 e 1342, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1 (*Durata*) 2 (*Esigenza del locatore/conduttore*), 3 (*Canone*), 4 (*Deposito cauzionale e altre forme di garanzia*), 5 (*Oneri accessori*), 7 (*Pagamento, risoluzione*), 8 (*Uso*), 9 (*Recesso del conduttore*), 11 (*Modifiche e danni*), 13 (*Impianti*), 15 (*Riconsegna dell'immobile e clausola penale*), 16 (*Rinuncia al diritto di prelazione*) 18 (*Foro*) e 20 (*Varie*) del presente contratto.

_____ li _____

Il locatore _____

Il conduttore _____

[Clicca qui per scaricare in formato word](#)

La bilateralità nel welfare professionale: un sistema di supporto e opportunità per gli studi professionali



A cura di  **FONDO
PROFESSIONI**

Il sistema della bilateralità riveste un ruolo fondamentale nel settore delle libere professioni, offrendo numerosi servizi di welfare contrattuale. Attraverso la cooperazione tra associazioni datoriali e sindacali, il contratto collettivo (CCNL) per gli Studi Professionali ha favorito la creazione di enti bilaterali che forniscono supporti strategici come formazione, assistenza sanitaria e sostegno economico. Tra questi enti, Cadiprof offre servizi di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori, E.BI.PRO. si occupa di sicurezza sul lavoro, welfare e sostegno al reddito, mentre Fondoprofessionisti promuove la formazione continua. Questo sistema non solo favorisce il benessere dei lavoratori e dei professionisti, ma migliora anche la produttività e la sostenibilità degli studi professionali. La sinergia tra formazione e welfare, resa possibile da questi enti, è un vantaggio competitivo per affrontare le sfide del mercato globale, garantendo un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e produttivo.



Il sistema della bilateralità svolge un ruolo cruciale nel mondo delle libere professioni, fornendo numerosi servizi di welfare contrattuale attraverso la cooperazione tra rappresentanti dei datori di lavoro e sindacati. La contrattazione collettiva del CCNL per gli Studi Professionali, siglata da Confprofessioni e dalle organizzazioni sindacali, ha permesso la nascita di enti bilaterali che offrono una vasta gamma di prestazioni, tra cui formazione, assistenza sanitaria e supporto economico, con l'obiettivo di migliorare il benessere di lavoratori e datori di lavoro.

Questo sistema di welfare è reso innovativo dalla sinergia tra diversi enti:

- **Cadiprof**, la Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori degli Studi Professionali che gestisce ed eroga le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria a favore dei lavoratori.
- **E.BI.PRO.**, che garantisce una copertura economica aggiuntiva operando in ambiti strategici come la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, la formazione, il welfare, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e il sostegno al reddito. Si compone di una Gestione Ordinaria e di una Gestione Professionisti quest'ultima deputata all'attivazione di coperture sociosanitarie automatiche per i datori di lavoro.
- **Fondoprofessionisti**, il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli Studi Professionali e nelle Aziende.

Questi enti non solo forniscono supporto ai lavoratori, ma migliorano la produttività e l'impegno all'interno degli studi professionali, offrendo la promozione di una occupazione regolare e di qualità. L'adesione a Cadiprof ed Ebipro avviene contestualmente ed è prevista a fronte dell'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli studi professionali, mentre l'iscrizione al Fondo interprofessionale di settore Fondoprofessioni, che non comporta alcun costo aggiuntivo per lo studio, viene espressa separatamente. Possono aderire a Fondoprofessioni sia coloro i quali applicano il Ccnl degli studi professionali che le imprese che prevedono l'applicazione di altri contratti collettivi.

La contribuzione a Ebipro e Cadiprof avviene tramite F24 con un'univoca causale contribuito ASSP. I versamenti si compongono di una quota una tantum per la prima iscrizione dei lavoratori pari a € 24,00 per dipendente; contributi ordinari da corrispondere per 12 mensilità pari a € 29,00 per dipendente. Di questi 2 euro dovranno essere trattenuti al lavoratore in busta paga (l'importo non è riproporzionabile in caso di contratto di lavoro a tempo parziale). Mentre l'adesione a Fondoprofessioni risulta gratuita e basta esprimerla una sola volta tramite la denuncia aziendale del flusso UNIEMENS, così facendo, il contributo dello 0,30% del monte salari del personale dipendente, che viene già versato ogni mese dal datore di lavoro per obbligo legge, verrà destinato al Fondo, senza alcun costo aggiuntivo.

L'evoluzione del contesto economico richiede strategie lungimiranti che integrino servizi innovativi e coperture assicurative. In questo contesto Fondoprofessioni rappresenta uno strumento chiave per lo sviluppo delle competenze necessarie, poiché finanzia (anche integralmente) percorsi formativi progettati sulla base delle reali esigenze dello studio.

Nello specifico, Fondoprofessioni rimborsa allo studio l'80% della quota di partecipazione ai corsi a catalogo accreditati, inoltre finanzia integralmente percorsi personalizzati, organizzati in base alle specifiche esigenze, fruibili a distanza, in aula o on the job. Le attività formative sono realizzate dagli enti attuatori accreditati, che supportano gli studi per l'accesso ai contributi stanziati dal Fondo.

Per gli studi professionali è particolarmente vantaggioso essere iscritti all'interno sistema bilaterale di comparto (Cadiprof, Ebipro, Fondoprofessioni). A tal proposito, si sottolinea che Ebipro rimborsa il 100% delle spese formative relative a salute e sicurezza, privacy e antiriciclaggio solo se lo studio risulta iscritto oltre che a Cadiprof ed Ebipro anche a Fondoprofessioni. Diversamente, in assenza di iscrizione a Fondoprofessioni, Ebipro rimborserà solo il 60% della quota di partecipazione sostenuta.

La sinergia tra welfare contrattuale e formazione continua rappresenta una leva strategica che conferisce ai professionisti un vantaggio distintivo e altamente rilevante. In particolare, l'iniziativa di Ebipro, che rimborsa le spese sostenute dallo Studio professionale per la partecipazione ai corsi di salute e sicurezza accreditati da Fondoprofessioni, è un esempio di grande impatto. Questo rimborso non solo copre i costi della formazione per i dipendenti, ma include anche i datori di lavoro, creando così un sistema inclusivo e vantaggioso per tutte le parti coinvolte. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha riconosciuto questa iniziativa come una "buona pratica" nel suo Rapporto "Adult Learning in Italy: what role for Training Funds", pubblicato nel 2019. Ma il sostegno alla formazione non si ferma qui. Infatti, Fondoprofessioni ed Ebipro hanno rafforzato la loro collaborazione per estendere ulteriormente i servizi offerti a chi applica il CCNL degli Studi professionali e aderisce alla bilateralità di settore. A tal proposito, Ebipro prevede il rimborso della retribuzione oraria relativa ai dipendenti partecipanti ai corsi finanziati dal Fondo. Un incentivo concreto che facilita l'accesso alla formazione continua, stimolando lo sviluppo professionale costante e assicurando che le competenze siano sempre allineate alle nuove sfide del mercato.

La bilateralità nel settore delle libere professioni continuerà a crescere con l'evoluzione delle normative e l'introduzione di nuovi incentivi al welfare, rendendo sempre più vantaggiosa l'adesione al sistema da parte degli studi e dei professionisti. Il sistema bilaterale di comparto non si limita a fornire supporto, ma promuove una cultura di collaborazione e miglioramento continuo, preparando il settore a fronteggiare le sfide del mercato globale.

In conclusione, la bilateralità si configura come un pilastro fondamentale per il benessere del settore delle libere professioni. Essa offre una gamma completa di servizi che migliorano la qualità della vita dei professionisti e promuovono uno sviluppo sostenibile del settore. Questa visione rappresenta una reale opportunità per il futuro, rendendo il settore più preparato per le sfide del domani.

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

“Il Collaboratore di Studio” è una rivista on line a cadenza mensile
È prevista la vendita esclusivamente in abbonamento
Eventuali numeri non pervenuti devono essere reclamati via mail al servizio clienti non appena ricevuto il numero successivo

PREZZO DELL'ABBONAMENTO

Prezzo dell'abbonamento annuale per l'anno 2024: Euro 120 + IVA

DIRETTORE RESPONSABILE

Andrea Meneghello

COMITATO SCIENTIFICO

Federico Dal Bosco – Dottore Commercialista
Mario Di Bernardo – Dottore Commercialista
Francesca Iula – Dottore Commercialista
Luca Malaman – Dottore, Ragioniere Commercialista
Andrea Meneghello – Ragioniere Commercialista
Emanuele Pisati – Dottore, Ragioniere Commercialista
Pierfranco Santini – Dottore Commercialista
Luca Recchia – Dottore Commercialista
Luca Signorini – Ragioniere Commercialista

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Mario Alberto Catarozzo, Federico Dal Bosco, Laura Gaburro, Luca Malaman, Stefano Rossetti, Gerardo Sarcina, Vincenzo Verrusio

Chiuso in redazione il 16 ottobre 2024

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:
tel. 02 84892710
e-mail riviste@professionecommercialista.com

PROGETTO GRAFICA E IMPAGINAZIONE

A Comunicazione Srl – www.acomunicazione.com

La rivista è registrata presso il Tribunale di Verona - n. 2.086 R.S.

Tutti i contenuti della rivista sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione, divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzati espressamente da Namirial S.p.A. sono vietati. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nella rivista. Pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, Namirial S.p.A. non risponde di danni derivanti dall'uso dei dati e delle informazioni ivi contenute.

© 2024 Namirial S.p.A. - Via Caduti sul Lavoro n. 4, 60019 Senigallia (An) - Italia – Local Business Unit di Assago (MI) Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 – Palazzo F6 20057 Assago (MI)